

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooo

3 - DIC. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI 3 - DIC. 2004

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE FORMISANO

DELIBERAZIONE N. - 1193 -

OGGETTO:

Attività di ricognizione finalizzata all'alienazione dei terreni ex Pio Istituto S.Spirito ricadenti nei Comuni di Guidonia-Montecelio e di Tivoli secondo le procedure previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 3 gennaio 1986 n 1 ("Regime urbanistico dei terreni di uso agricolo e relative norme transitorie").



Oggetto: attività di ricognizione finalizzata all'alienazione dei terreni ex Pio Istituto S. Spirito ricadenti nei Comuni di Guidonia-Montecelio e di Tivoli secondo le procedure previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 ("Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie").



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie, di concerto con l'Assessore all'Urbanistica e Casa e con l'Assessore all'Agricoltura;

VISTI gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale") e successive modifiche, in applicazione dei quali i beni immobili da reddito, di proprietà degli Enti Ospedalieri Disciolti (EE.OO.DD.) e ricadenti nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli sono stati trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ("Riordino della disciplina sanitaria") e successive modifiche, con il quale si dispone che devono essere trasferiti al patrimonio delle Aziende Sanitarie Locali, tutti i beni immobili compresi quelli da reddito che alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo erano nel patrimonio dei comuni o delle province, con vincolo di destinazione alle Aziende Unità Sanitarie Locali stesse;

VISTO l'articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n.18 ("Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere") e successive modificazioni e integrazioni, così come modificato dalla legge regionale 7 agosto 1998, n. 37 ("Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 18/1994 "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere"), il quale dispone che i beni di cui dell'articolo 23, comma 2, lettera b), della stessa legge regionale sono trasferiti, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, alle ASL in comunione pro indiviso;

VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n.6279/1995 e n.6796/1997 con le quali si dispone che fino a quando non avvengono i suddetti trasferimenti ex art. 24 legge regionale n.18/1994, i comuni continuano la gestione ordinaria del patrimonio in oggetto e che, per gli atti di straordinaria amministrazione, i

1193 - 3 DIC. 2004 Q



comuni possono operare d'intesa con la Regione Lazio e con la A.S.L. competente per territorio (nel caso di specie la A.S.L. RM G);

PRESO ATTO delle deliberazioni della Giunta comunale di Guidonia Montecelio n.829/1994 e n.265/1996 e delle deliberazioni della Giunta comunale di Tivoli n.1516/1995 e n.457/1998, con le quali, in ottemperanza a quanto richiesto con deliberazione della Giunta regionale del Lazio 5248/1994, è stata effettuata una ricognizione dei beni immobili ex EE.OO.DD ricadenti nei territori dei comuni predetti;

CONSIDERATO che su parte di dette aree, ricomprese nei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli, meglio specificate nella deliberazione del Consiglio comunale di Guidonia n.18/1997 e nella deliberazione commissariale del Comune di Tivoli n.24/1999, sono stati realizzati, sine titolo, degli immobili ad opera degli assegnatari, affittuari ed occupanti delle stesse aree;

CONSIDERATO altresì che a tale anomala situazione ha fatto seguito, negli anni, l'accatastamento dei predetti immobili, la bonifica del territorio e la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione, anche con l'intervento delle due amministrazioni comunali;

CONSIDERATO inoltre che sono circa 1.600 i nuclei familiari interessati dalla situazione su esposta;

CONSIDERATO che con le sopradette deliberazione del Consiglio comunale di Guidonia n.18/1997 e deliberazione commissariale del Comune di Tivoli n.24/1999, le amministrazioni comunali hanno altresì previsto lo scorporo delle aree edificate, dalle aree che devono essere trasferite alle ASL in comunione pro indiviso ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n.18/1994, avviandone contestualmente la perimetrazione;

PRESO ATTO delle molteplici domande di concessione in sanatoria, presentate presso le due amministrazioni comunali a seguito degli abusi edilizi verificatesi sulle aree di cui ai punti precedenti;

CONSIDERATO che le domande di concessione in sanatoria sono rimaste inevase per effetto dell'assenza di titolo da parte dei soggetti che le hanno prodotte;

VALUTATO l'interesse dei soggetti coinvolti, ovvero delle amministrazioni comunali di Guidonia e di Tivoli, nonché della Comunione delle ASL del Lazio, titolare di un'aspettativa nella titolarità dei terreni di cui sopra, di risolvere l'annosa questione prevedendo il risanamento delle aree in oggetto e l'alienazione dei suddetti terreni agli aventi titolo assegnatari, occupanti ed affittuari;

VISTA la mozione del 14.02.2001 del Consiglio regionale del Lazio "Alienazione e definizione urbanistico-edilizia degli immobili siti in Guidonia e Tivoli già di proprietà dell'ex Pio Istituto di S. Spirito" con la quale si è impegnata la Giunta regionale a promuovere un incontro tra le parti coinvolte per addivenire:

- 1) alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la rapida soluzione dei problemi connessi alla definizione delle procedure da seguire per la vendita delle aree, con rateizzazione dei pagamenti previsti, tenuto conto anche delle migliorie apportate;
- 2) alla delega ai Comuni per l'alienazione delle aree in oggetto, con proventi da destinare inderogabilmente alla Comunione delle A.S.L. ex art.13 della legge regionale del 10 maggio 2001, n. 10 ("Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001");
- 3) alla individuazione delle procedure più snelle da seguire per addivenire alla sanatoria ed al recupero delle aree urbanizzate;



VISTE la deliberazione di Giunta comunale di Guidonia Montecelio n. 13 del 15 gennaio 2003 e la deliberazione della Giunta comunale di Tivoli n. 126 del 3 agosto 2003 con le quali le due amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, hanno richiesto alla Regione Lazio, nonché alla A.S.L. RM G giusta D.G.R. 6275/1995:

- l'autorizzazione all'alienazione dei terreni dell'ex Pio Istituto di S. Spirito, indicati rispettivamente nelle planimetrie di cui alla D.C.C. di Guidonia 18/1997 e alla deliberazione commissariale del Comune di Tivoli 24/1999, ai sensi degli artt. 8 e 9 l.r. 1/1986;
- la nomina dei tecnici per procedere alla valutazione delle aree interessate;

VISTE le note della Comunione delle A.S.L. del Lazio del 1 aprile 2003 prot. n. 03/1258 e del 18 novembre 2003 prot. n. 03/3937 con le quali, preso atto della D.G.C. di Guidonia n.13/2003 e della D.G.C. di Tivoli n.126/2003, si esprime parere favorevole in merito all'alienazione delle aree in argomento secondo le procedure ed i principi di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale n.1/1986;

VISTA la nota della A.S.L. RMG del 15.03.2004, prot. n. 735, con la quale, preso atto della D.G.C. di Guidonia 13/2003, nonché della D.G.C. di Tivoli 126/2003, si comunica il proprio assenso all'applicazione della l.r. 1/1986 per l'alienazione delle aree in discussione, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 8 della stessa legge;

VISTA la necessità di aggiornare la ricognizione dei beni così come individuati in particolare nella D.C.C. di Guidonia n.18/1997 e nella deliberazione commissariale di Tivoli n.24/1999;

VISTO

l'articolo 13 della legge regionale n.10/2001, il quale dispone che "i redditi, le rendite e ogni altro provento, al netto dei relativi costi di gestione, provenienti dalla gestione dei beni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), della legge regionale 16 giugno 1994, n.18 e successive modifiche, nonché tutti i proventi ed i corrispettivi derivanti dall'alienazione di tali beni ovvero derivanti a qualsiasi titolo dal loro trasferimento, prodotti o percepiti nel periodo di gestione da parte dei comuni, effettuata ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale") e successive modifiche, fino al loro trasferimento alle aziende unità sanitarie locali (USL), in comunione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 18/1994 e successive modifiche, nonché nel periodo di gestione da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 24, comma 9, della legge regionale n.18/1994 e successive modifiche, confluiscono nel patrimonio pro-indiviso delle aziende USL, ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo 24 della legge regionale n. 18/1994 e successive modifiche.

I beni mobili ed immobili trasferiti alle aziende USL ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 18/1994 e successive modifiche, qualora sottratti, successivamente a tale trasferimento, alla loro destinazione finalizzata all'erogazione di servizi igienico-sanitari, rientrano nella categoria di beni disciplinata dall'articolo 23, comma 2, lettera b) della l.r. 18/1994 e successive modifiche e sono trasferiti pro-indiviso alle aziende USL, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n.18/1994 e successive modifiche. Le modalità di individuazione di tali beni e del loro effettivo trasferimento sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente".



La presente deliberazione non rientra nella tipologia di atti soggetti alle procedure di concertazione con le parti sociali.

All'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) di affidare all'Agenzia del Territorio, in applicazione della Convenzione stipulata con la Regione Lazio in data 5 giugno 2002 (Rep. Cron. N. 1521 del 14 giugno 2002), quale soggetto particolarmente qualificato, lo svolgimento dell'attività di ricognizione dei terreni, di rilievo dello stato di fatto, di frazionamento, di determinazione del range dei valori che possono essere assunti quale base di riferimento ai fini dell'applicazione del prezzo di alienazione dei terreni dell'Ex Pio (Istituto S. Spirito di cui in premessa;

- 2) di costituire una apposita Commissione tecnica, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta da:
- un tecnico designato dall'Assessorato all'Urbanistica;
 - un tecnico designato dalla Comunità delle ASL del Lazio;
 - un tecnico designato dall'ASL RM G;
 - un tecnico designato dal Comune di Guidonia-Montecelio;
 - un tecnico designato dal Comune di Tivoli;
- 3) di affidare alla Commissione di cui al punto 2) il compito, in particolare, di:
- affiancare il soggetto di cui al punto 1) nelle attività ivi descritte;
 - di valutare l'applicabilità della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 ("Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie") e successive modifiche e integrazioni la quale dispone all'articolo 9 che le norme indicate dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7 della stessa legge "..... in quanto applicabili si estendono anche ai terreni aventi utilizzazione agricola o forestale appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni a titolo originario e/o per devoluzione legale da enti morali, opere pie ed enti ospedalieri disciolti. Alle aree appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni o ad essi pervenuti da enti morali, opere pie od enti ospedalieri disciolti si applicano le disposizioni del precedente art. 8 quando ricorrano i presupposti di cui al medesimo articolo.";
- 4) di predisporre una apposita relazione inerente le linee di intervento necessarie al recupero urbanistico delle aree suddette.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

- 6 DIC. 2004

